

Legge regionale 09 dicembre 2016 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

**Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale.**

**Art. 51**

*(Formazione)(1)*

**1.** Il Consiglio regionale, nell'ambito della propria autonomia di bilancio, contabile, funzionale e organizzativa, provvede alla realizzazione di attività di formazione per specifiche esigenze consiliari.

**2.**

( ABROGATO )

(2)

**3.** L'Ufficio unico, nell'esercizio dei propri compiti in materia di formazione di cui all'articolo 29, tiene conto delle indicazioni della Segreteria generale del Consiglio regionale per quanto attiene il personale del Consiglio medesimo.

(3)

Note:

**1** La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

**2** Comma 2 abrogato da art. 3, comma 1, lettera v), numero 1), L. R. 26/2018

**3** Parole sostituite al comma 3 da art. 3, comma 1, lettera v), numero 2), L. R. 26/2018